



Provincia  
di Modena  
Area Finanziaria

# **Novità normative varie intervenute nel corso del 2009**

A cura di Paolo Leonardi

Modena, lì 14 gennaio 2010

## **Indice degli argomenti trattati.**

Legge 15/2009 (cosiddetta legge Brunetta)	Pag. 4
Circolare n. 1 del gennaio 2009 e n.17 del 16/4/2009 del Ministero economia sul conto annuale del personale.	Pag. 5
Circolare n. 20 del 20/5/2009 del Ministero economia. Anagrafe prestazioni (periodo 1/1/2008-31/12/2008).	Pag. 6
Dlgs 150/2009 attuativo della legge 15/2009	Pag. 6
Sottoscritta la bozza del Contratto 2008-2009. (In data 31/7/2009 il contratto è stato sottoscritto in via definitiva)	Pag. 8
DL 39/2009 del 28/4/2009 sull'emergenza Abruzzo	Pag. 9
Legge 42/2009 sul federalismo fiscale.	Pag. 9
Disegno di legge sulle funzioni degli enti locali ("bozzaccia" Calderoli 19/12/2009).	Pag. 11
Legge n. 69/2009 (GU 140/2009, supplemento ordinario n 95) su sviluppo economico, semplificazione e competitività.	Pag. 11
Legge 99/2009 (sviluppo e internazionalizzazione delle imprese)	Pag. 14
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia: parere dei revisori sugli atti di conferimento degli incarichi.	Pag. 14
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia: blocco delle assunzioni nei confronti dell'ente che già nel 2009 prevede di non rispettare il patto di stabilità.	Pag. 15
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Emilia Romagna.	Pag. 15
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Emilia Romagna: criteri di computo della spesa di personale nel caso di adesione ad una Unione di Comuni	Pag. 16
Sezione Autonomie della Corte dei conti "delibera di indirizzo sui criteri per determinare le spese di personale"	Pag. 17
Decreto del Ministero dell'Economia sul monitoraggio semestrale del patto di stabilità 2009.	Pag. 17

Decreto del Ministero dell'Economia 19/5/2009 sulle procedure per la "cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del Dlgs 163/2006"(pubblicato sulla GU 157 del 9/7/2009).  
Pag. 19

Decreto legge 78/2009 "provvedimento anticrisi" (cosiddetto Tremonti ter), convertito nella legge 102/2009.  
Pag. 19

Sentenza della Corte costituzionale sulla natura tributaria della Tariffa igiene ambientale (TIA).  
Pag. 30

Documento di Programmazione Economico - Finanziaria 2010-2013  
Pag. 31

Decreto del Ministero dell'interno del 14/8/2009 relativo certificato concernente il Rendiconto al bilancio 2008  
Pag. 31

Decreto Legge 135 /2009 sulla "attuazione degli obblighi comunitari".  
Pag. 32

Definiti i nuovi criteri per individuare gli enti strutturalmente deficitari.  
Pag. 33

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5324 del 26 ottobre 2009 sulla possibilità da parte dei revisori di ottenere incarichi per tre mandati (non consecutivi) nello stesso ente locale.  
Pag. 36

La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di alcune norme contenute nella legge 244/2007 che riguardavano anche gli enti locali.  
Pag. 37

La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di dell'articolo 58 della legge 133/2008.  
Pag. 38

Interessi legali all'1%.  
Pag. 38

Convenzione e tra Agenzia delle entrate, Anci/Ifel per il contrasto all'evasione fiscale.  
Pag. 39

Circolare 32 del 17/12/2009 del Ministero dell'economia sulla applicazione delle riduzioni del 10% dei compensi ad amministratori.  
Pag. 39

## **Legge 15/2009 (cosiddetta legge Brunetta)**

Tra le tantissime novità contenute in questa legge delega, si segnala, quanto segue:

### **Articolo 4, comma 9.**

Questo articolo prevede che **le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale**. Ciò costituisce la premessa al fatto che retribuzioni, sistema di valutazione, e valutazione dei singoli dirigenti possa/debba essere reso pubblico.

### **Articolo 11 comma 4.**

Nel comma 4, si stabilisce che **le Sezioni regionali di controllo della Corte possono essere integrate da 2 componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali**, oppure, se tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative degli enti locali. Con questa disposizione, integrando la composizione delle Sezioni regionali, sembra che il legislatore abbia voluto garantire una maggior “vicinanza” della Sezione regionale di controllo della Corte alla realtà degli enti locali. Cioè, a chi scrive, pare che con questo provvedimento si sia voluto creare le condizioni per rafforzare il concetto di “controllo collaborativo”.

### **Articolo 11 commi 2 e 3.**

Nei commi 2 e 3 del citato articolo 11, si stabilisce che **le Sezioni regionali di controllo della Corte, previo concerto con il Presidente della Corte, possono attivare nei confronti degli enti locali “controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento”** (il cosiddetto controllo concomitante).

Ove vengano accertate gravi irregolarità gestionali, ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione le cause e **provvede con Decreto del Presidente, su proposta**

**della Sezione, a darne comunicazione agli organi di Governo dell'ente"** (consiglio, giunta, sindaco/presidente) con l'obbligo di riferire al Consiglio dell'ente. Gli organi di Governo dovranno assumere decisioni in merito.

Come risulta evidente, la genericità della formulazione ("controlli su gestioni pubbliche in corso") consentirà una applicazione molto estesa di questa normativa. Inoltre occorre anche verificare se, all'atto pratico, le Sezioni potranno assumere l'iniziativa non solo sulla base di elementi di conoscenza acquisiti da informazioni che si ricavano dai documenti trasmessi dall'ente stesso, ma anche sulla base di segnalazioni che possono pervenire da soggetti "esterni".

In proposito, si segnala che **la Sezione riunita in sede di controllo della Corte dei conti, in data 21/7/2009, con delibera n. 29/2009, ha commentato la norma in oggetto.**

In questa delibera si afferma che:

- a) "il controllo concomitante" può dare luogo all'attivazione "dell'aspetto correttivo delle gravi irregolarità riscontrate" per dare maggiore efficacia al controllo della Corte.
- b) con riferimento alle sezioni regionali di controllo, questa novità normativa potrà rafforzare le azioni di correzione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto del patto di stabilità, di cui la Corte verrà a conoscenza anche a seguito delle segnalazioni contenute nelle relazioni dell'organo di revisione trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi 166 della legge 266/2005.
- c) Si lascia intendere che, a seguito anche di uno specifico contraddittorio con l'ente, sui provvedimenti suggeriti dalla Corte con specifica "pronuncia", la Corte stessa potrà "vigilare sulla adozione da parte dell'ente locale delle successive misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto". **Cioè la Corte, in un certo senso, potrà "obbligare" l'ente ad adeguarsi alle raccomandazioni contenute nella "pronuncia".**
- d) Gli ulteriori aspetti applicativi della norma, spettano alle singole sezioni di controllo della Corte, che, nell'esame delle diverse fattispecie, definiranno "contenuti e modalità d'esercizio" in coerenza con il quadro generale commentato nella delibera n. 29/2009.

## **Circolare n. 1 del gennaio 2009 e n.17 del 16/4/2009 del Ministero economia sul conto annuale del personale.**

A seguito della presentazione del conto annuale del personale entro il 30/4, è scattato l'obbligo di pubblicare sul sito internet dell'ente (art. 67 comma 11 della legge 133/2008) le informazioni sulla contrattazione decentrata, da trasmettere ai servizi di controllo interno.

Le modalità per dare applicazione a queste disposizioni (materiale da pubblicare, procedure, controlli) sono le seguenti (vedi circolare 1/2009):

- a) deve essere pubblicato il testo del contratto decentrato integrativo (ovviamente di quello in vigore anche se stipulato negli anni passati),
- b) deve essere pubblicato l'accordo annuale di ripartizione del fondo,
- c) deve essere pubblicata la tabella 15 e la scheda informativa 2 del conto annuale.
- d) Queste informazioni devono essere pubblicate entro la scadenza del termine per la trasmissione del conto annuale (31/5);
- e) la circolare ministeriale dice che per ritenere di avere adempiuto a questo obbligo, queste informazioni debbono essere fornite in modo "permanente" e si deve garantire la "piena visibilità" ai cittadini.
- f) La norma responsabilizza direttamente i revisori sulla corretta applicazione di queste disposizioni.
- g) Il mancato rispetto di questa disposizione è sanzionato con il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (cioè di destinare somme aggiuntive al fondo delle risorse decentrate).

### **Circolare n. 20 del 20/5/2009 del Ministero economia. Anagrafe prestazioni (periodo 1/1/2008-31/12/2008).**

Entro il 30/6, secondo quanto previsto dall'articolo 53, commi 7-12, del Dlgs 165/2001, gli enti sono tenuti a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco degli incarichi retribuiti conferiti o autorizzati a propri dipendenti. La circolare ha allegata la scheda da utilizzare per la comunicazioni. Sono previste sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza.

### **Dlgs 150/2009 attuativo della legge 15/2009 (Brunetta)**

**Tra le tantissime novità contenute in questo Decreto si segnala che viene abrogata la norma che escludeva chi esercita il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti dall'obbligo della denuncia alla Procura della Corte, nel caso in cui venga rilevato un danno all'ente.**

Il Decreto Legislativo 286/1999, con il quale venivano fissati i principi generali e le modalità in base alle quali viene esercitato il controllo interno, all'articolo 1, comma

6, stabiliva che “gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell’amministrazione ..... In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegue dall’esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l’obbligo di denuncia al quale si riferisce l’articolo 1, comma 3, della legge 20/1994”.

La norma richiamata è quella che prevede l’obbligo dell’attivazione della azione di responsabilità nei confronti di coloro che, venuti a conoscenza di un danno ad una pubblica amministrazione, non denunciano il fatto alla Procura della Corte dei conti. Pertanto, sulla base di questa normativa, gli addetti alle strutture che esercitavano questo tipo di controllo, erano esentati dall’obbligo della denuncia alla Procura della Corte.

Questa normativa (che risale al 1999), poteva anche essere considerata come il principio in base al quale (nel 2003 con la legge 131) sono state fissate le modalità di esercizio del controllo esercitato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Cioè, la disposizione che stabilisce che “la Corte deve attenersi al principio del controllo collaborativo, e dell’esito della propria attività deve riferire “esclusivamente” ai Consigli degli enti controllati”, può essere considerata come l’applicazione di un principio generale, principio applicabile a chi esercita ogni forma di controllo di gestione.

In proposito, però, l’articolo 30 del Dlgs 150, attuativo della legge 15/2009, al comma 3, abroga il citato articolo 1, comma 6, del Dlgs 286/1999. Pertanto, d’ora in poi, gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico, non sono più esentati dall’obbligo della denuncia alla Procura della Corte nel caso individuino i presupposti per una azione di responsabilità nei confronti di un soggetto che con il suo comportamento ha provocato un danno all’amministrazione.

Ovviamente, questa è una novità destinata ad avere conseguenze molto rilevanti sul funzionamento delle amministrazioni. Occorre, infatti, anche tenere presente che questi soggetti, se una volta venuti a conoscenza di un fatto che ha provocato un danno all’amministrazione non procedono alla denuncia, e per tale omessa denuncia si prescrive il diritto al risarcimento, saranno essi stessi a dovere rispondere del danno in questione.

Se la normativa che è stata abrogata costituiva la premessa anche alla norma che prevede che la Sezione regionale di controllo della Corte può riferire esclusivamente alla amministrazione e non è tenuta alla denuncia alla Procura, potrebbe, come conseguenza, creare le condizioni giuridiche affinché anche la Sezione di controllo della Corte non sia più esentata da questo obbligo.

Questa lettura della norma potrebbe anche essere come una conseguenza logica della volontà di estendere il campo di intervento della Sezione di controllo della Corte, che, come è stato visto in precedenza, è stata introdotta con l’articolo 11, comma 2, della legge 15/2009.

Da quanto è stato evidenziato fino ad ora, come considerazione generale, sembra che emerga con chiarezza una tendenza all’espansione della attività di

rilevazione/controllo svolta dalla Corte dei conti e dalle Sezioni regionali nei confronti degli enti locali.

Si richiama anche l'articolo 14, comma 4, punto b) del Dlgs 150/2009, nel quale è ribadito che l'Organismo indipendente della valutazione "comunica le criticità riscontrate .... alla Corte dei conti ed all'Ispettorato per la Funzione pubblica". Pertanto anche questa norma conferma la volontà del legislatore di espandere l'attività di controllo della Corte dei conti.

## **Sottoscritta la bozza del Contratto 2008-2009.**

**(In data 31/7/2009 il contratto è stato sottoscritto in via definitiva)**

In data 4/6/2009 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCNL del personale non dirigente del comparto enti locali per il biennio economico 2008-2009; gli elementi più significativi sono i seguenti:

- gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato e automatico sono applicati entro 30 gg dalla stipula;
- gli incrementi delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa sono possibili solo se si rispettano queste condizioni:

- a) il rispetto del patto di stabilità 2005-2007,
- b) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni,
- c) l'osservanza di indicatori di capacità finanziaria.

- la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata, di natura variabile, è riconosciuta a partire dal 31/12/2008, a valere per il 2009 (si deve intendere solo per l'anno 2009),

- a) nel limite dell'1% del monte salari 2007 (esclusa la quota relativa alla dirigenza), se il rapporto spesa personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;

- b) nel limite dell'1,5% del monte salari 2007 (esclusa la quota della dirigenza) se il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%; deve anche essere stato rispettato il patto di stabilità nel 2008.

- c) questi incrementi non si applicano agli enti dissestati o strutturalmente deficitari.

La costituzione del fondo è di esclusiva competenza dell'amministrazione, che lo trasmette per l'informativa alle parti sindacali, per la successiva contrattazione. Quindi la quantificazione degli incrementi non può avvenire su richiesta dei sindacati. Gli incrementi sono finalizzati alla incentivazione della qualità e della produttività.

**La relazione dell'Aran, precisa che le risorse integrative previste dal contratto possono essere inserite nel fondo se nel 2009 si rispettano sia il patto di stabilità, sia il tetto di spesa per il personale e che, di conseguenza, nella fissazione della**

misura degli aumenti si deve tenere conto della necessità di non superare tali limiti nel corso dell'anno. (vedi anche punto C.5 della circolare n. 2 del 27/1/2009 sul patto).

In sostanza **per potere utilizzare gli istituti previsti dai precedenti contratti che dispongono la possibilità di incrementare il fondo per le risorse decentrate basta il rispetto del patto di stabilità e del tetto alla spesa del personale.** Questi vecchi istituti, disciplinati dal contratto 1/4/1999, sono 3:

1) articolo 15, comma 5 che prevede di incrementare la parte stabile del fondo a seguito di nuove assunzioni per la copertura di posti di nuova istituzione,

2) articolo 15, comma 5 che prevede la possibilità di incrementare la parte variabile del fondo per l'attivazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti senza nuove assunzioni (si tenga conto che questo incremento va applicato solo per la prima attivazione),

3) articolo 15, comma 2, incremento fino all'1,2% del monte salari 1997, a condizione che le risorse provengano da risparmi conseguenti a razionalizzazioni.

Si segnala che le sezioni regionali di controllo delle Corti dei Conti Lombardia (delibera 120/2008 e 342/2009) e del Veneto (delibera 98/2008), hanno precisato che il mancato rispetto del tetto di spesa per il personale impone agli enti di tagliare le risorse discrezionali destinate alla contrattazione decentrata. <sup>(1)</sup>

In queste delibere si afferma che, per potere incrementare la spesa a seguito della contrattazione integrativa occorre rispettare, cumulativamente, i limiti posti dal citato comma 557 (con la possibilità di derogare di cui all'art. 3, comma 120, della legge 244/2007) e quelli dell'art. 76, comma 5, della legge 133/2008 (riduzione del rapporto tra spese di personale e spesa corrente).

## **DL 39/2009 del 28/4/2009 sull'emergenza Abruzzo**

Articolo 6, punto o), prevede l'esclusione dal patto per il 2009 e 2010 dei comuni delle zone terremotate, per le entrate e le spese sostenute per fronteggiare gli eventi eccezionali; differimento dei termini per l'approvazione del bilancio preventivo, del consuntivo, della certificazione del mancato gettito ICI, ecc; rinvio anche delle elezioni amministrative;

---

<sup>1</sup> L'importo delle risorse stabili è suscettibile di incremento da disposizioni dei contratti nazionali nonché per effetto di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione di cui all'articolo 15 comma 5 del ccnl 1.4.1999.

Sono risorse variabili:

a) quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lett. D, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche

b) quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 4 del ccnl 5.10.2001, dell'articolo 54 del ccnl 14.09.2000 e dell'articolo 32 del ccnl 22.01.2004."

## **Legge 42/2009 sul federalismo fiscale.**

Come è risaputo, si tratta di una legge delega contenete i principi generali in base ai quali il Governo dovrà emanare tutta una serie di Decreti legislativi finalizzati ad avviare il federalismo fiscale.

I Decreti attuativi dovranno essere emanati entro i prossimi 2 anni; dopo di ch  è previsto un regime transitorio di 5 anni. Pertanto, per entrare a pieno regime sono previsti 7 anni (cio  dal 2016).

In sostanza, **dovranno essere definiti i costi ed i fabbisogni standard relativi alle “funzioni fondamentali”** (lettera p) dell’articolo 117 della costituzione –elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali) **ed “ai livelli essenziali”** (lettera m) dell’articolo 117 della Costituzione –prestazioni concernenti i diritti civili e sociali).

Il finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali e dei livelli essenziali per i Comuni, saranno finanziate per intero nei limiti del fabbisogno standard con trasferimenti, tributi propri (imposta sugli immobili esclusa abitazione principale) e compartecipazione IVA e Irpef.

Con riferimento alle altre spese gli enti provvederanno con tributi propri del tipo imposte di scopo (per investimenti, servizi sociali, ecc).

E’ stabilito, inoltre, che le Regioni possano istituire nuovi tributi a beneficio dei Comuni.

I trasferimenti agli enti saranno gestiti dalle Regioni attraverso fondi perequativi. Questi fondi saranno distribuiti agli enti in misura pari alla differenza tra i fabbisogni standard e le entrate tributarie finalizzate a coprire queste spese; verranno aggiornati anno per anno e verranno distribuiti su criteri che premieranno i virtuosi.

Sono le Regioni che fanno i conteggi delle spese standard e del fondo perequativo.

**E’ evidente che le Regioni su tutta questa problematica acquisiranno grande “potere” e “discrezione”.**

Con i Decreti legislativi verranno anche definiti i parametri per valutare gli enti virtuosi, per individuare criteri di efficienza ed efficacia, per introdurre un sistema premiante la qualit  ed i livelli fiscali inferiori alla media, ed un sistema sanzionatorio.

E’ anche previsto un “patto di convergenza”, aggiornabile anno per anno, relativo ai costi ed ai fabbisogni standard, al ricorso al debito ed alla pressione fiscale complessiva. Per gli enti che si presenteranno disallineati verr  adottato un “piano di conseguimento degli obiettivi di convergenza”.

E’ prevista anche “una perequazione infrastrutturale” che, in relazione al fabbisogno potenziale di infrastrutture garantir  la disponibilit  di risorse finanziarie per recuperare il gap negativo.

Il regime transitorio prevede che il superamento della spesa storica dovrà avvenire in 5 anni. Fino alla entrata in vigore delle disposizioni concernenti le funzioni fondamentali, provvisoriamente, si farà riferimento ad una spesa pari all'80% delle spese desunte da una serie di servizi di cui al DPR 194/96 (da questi servizi, tra gli altri, sono esclusi i servizi della cultura, dello sport e del turismo).

## **Disegno di legge sulle funzioni degli enti locali (“bozzaccia” Calderoli approvata dal Governo il 19/11/2009).**

Tra le tante novità contenute in questo disegno di legge, vengono anche elencate le funzioni fondamentali dei Comuni. Pertanto, l'approvazione di questo disegno di legge è indispensabile per potere emanare i decreti legislativi previsti per l'attivazione del federalismo fiscale.

## **Legge n. 69/2009 (GU 140/2009, supplemento ordinario n 95) su sviluppo economico, semplificazione e competitività.**

### **Articolo 7 (certezza dei tempi di conclusione del procedimento)**

L'articolo 7 modifica la legge 241/1990 per ridurre e dare certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti.

Tra i principi generali che regolano l'attività amministrativa, oltre a quelli “di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza” è **aggiunto anche quello di “imparzialità”**.

Le novità principali sono le seguenti:

- **Se non è previsto un tempo diverso i procedimenti debbono concludersi entro 30 giorni** (in precedenza questo termine era di 90 gg).
- Questi termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg. I termini decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza.
- **Questi termini possono essere derogati con provvedimenti dell'amministrazione** portandoli a non oltre 90 gg.

- I 90 gg., in considerazione di situazioni particolari (complessità del provvedimento, problemi dell'organizzazione), non possono comunque superare i 180 gg.
- **Questi termini dovranno essere rispettati a partire dal 3/7/2010 (un anno dopo l'entrata in vigore della legge);**
- Per modificare il termine generale di 30 gg occorre una modifica approvata con regolamento adottato dal Consiglio; se non viene adottato entro questo termine la modifica in questione, si deve applicare il termine dei 30 gg previsto dalla legge;
- Il mancato rispetto dei tempi per l'emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed incide sulla retribuzione del risultato.
- **Il soggetto inadempiente per dolo o colpa** (la norma non parla di colpa grave, ma solo di colpa) **è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato dal ritardo** (si parla di "danno effettivo", non di "indennizzo", cioè di un importo proporzionale al danno). Il termine di prescrizione per la richiesta del danno, è di 5 anni.
- Il danno sarà valutato dalla giustizia amministrativa.
- Il pagamento del danno da parte della Amministrazione attiverà le procedure di rimborso da parte della Corte dei conti. In proposito è da escludere una copertura assicurativa a carico della amministrazione (potrà essere a carico dei funzionari);
- Gli enti locali debbono adeguarsi ai termini di legge entro un anno dalla entrata in vigore di questa legge
- Queste disposizioni rappresentano dei principi generali che, pertanto, sono applicabili anche a tutte le società a partecipazione pubblica totale o parziale.

#### **Articolo 21 (trasparenza delle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenteismo).**

L'articolo 21 con il comma 1, stabilisce che **le PA devono pubblicare sul loro sito le retribuzioni annuali (complessivo e distinto per le sue componenti), curriculum vitae, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono ad uso professionale dei dirigenti (una nota emessa in data 22/9 dal Dipartimento della funzione pubblica esclude le PO da questi obblighi) e dei segretari comunali ed i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per settore.** Ciò deve avvenire entro 15 gg dalla pubblicazione della legge sulla GU; cioè deve avvenire entro il 4/7/2009.

#### **Articolo 22 (spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)**

L'articolo 22:

- Con il comma 1, si prevede (aggiungendo l'art. 6bis al Dlgs 165/2001) che le PA possono acquistare sul mercato servizi che in origine erano prodotti in proprio, purché vengano realizzate economie di gestione.

- Per quanto riguarda la spesa per il personale, le PA devono congelare i posti e ridurre temporaneamente i fondi della contrattazione.
- I revisori debbono evidenziare nei verbali i risparmi che derivano dalla adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.
- Con il comma 2, viene modificato l'articolo 7 del Dlgs. 165/2001, comma 6; con le modifiche le norme sono cambiate nel senso che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti di co.co.co anche di natura occasionale (nella versione precedente si usava il termine "contratti d'opera") per attività che vanno svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino tra gli altri nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigiani "e della attività informatica, nonché a supporto della attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro"

### **Articolo 23 (diffusione delle buone prassi)**

- Con l'articolo 23, al comma 4, si prevede che in sede di conferenza unificata vengano raggiunti accordi tra Stato ed enti locali per l'individuazione e **la diffusione delle buone prassi**.
- Al comma 5 si stabilisce che a partire dall'1/1/2009 (?) ogni amministrazione determina e pubblica sul proprio sito, con cadenza annuale:
  - a) un indicatore con indicati i tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture ("indicatore di tempestività dei pagamenti")
  - b) ed i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio precedente.
  - c) Entro un mese dovrà essere emanato, sentita la conferenza unificata, un Decreto per stabilire le modalità dell'obbligo di informare sui tempi di pagamento.

### **Articolo 32 (eliminazione di documenti in forma cartacea)**

Dal 2010 gli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti saranno assolti con la pubblicazione sul sito internet dell'ente.

Gli obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana del bilancio dell'ente o delle procedure ad evidenza pubblica, fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 2010 si estendono al sito internet dell'ente; cioè la pubblicazione può avvenire sia sul sito dell'ente, che sulla stampa.

Dal 2013 decade l'obbligo della pubblicazione cartacea e la pubblicità legale valida resta quella del sito internet.

Per facilitare queste operazioni il Cnipa realizzerà e gestirà uno specifico portale.

### **Articolo 34 (servizi informatici per le relazioni PA e utenti)**

Con l'articolo 34, comma 1, si stabilisce:

- che entro il 30/6/2009, le amministrazioni che dispongono di propri siti sono tenuti a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui i cittadini possano rivolgersi per qualsiasi richiesta.

- Le amministrazioni debbono rendere noto e assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

### **Articolo 42 (disposizioni concernenti la Corte dei conti)**

L'articolo 42 introduce tutta una serie di modifiche alle norme vigenti con l'intento di accelerare l'attività della Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

### **Articolo 71 (società pubbliche)**

L'articolo 71:

- modifica l'articolo 3 della legge 244/2007, relativamente alla disciplina sugli organi societari delle società pubbliche.
- Viene anche prorogato al 31/12/2010 il termine precedentemente fissato al 30/6/2009, entro il quale gli enti avrebbero dovuto cedere a terzi le società partecipate e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 della legge 244/2007 (cioè delle società che operano nella produzione di beni e servizi non strettamente necessari alle finalità istituzionali dell'ente). Il collegio dei revisori avrebbe dovuto vigilare sul corretto rispetto di questo dispositivo segnalandolo alla Corte dei conti.
- Viene anche interpretato il comma 734 della legge 296/2006; questa norma prevedeva il divieto di fare l'amministratore di società o enti a parziale o totale avesse chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi. La parola perdita è interpretata come "un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali". Evidentemente la modifica rende più flessibile la norma precedente.
- Al punto b) di questo articolo vengono modificati il comma 27 dell'art.3 della legge 244; nel senso che a proposito dell'autorizzazione a mantenere partecipazioni in società che abbiano finalità non coerenti con le funzioni dell'ente, sono state escluse le partecipazioni indirette (quindi le partecipazioni indirette possono essere mantenute)

### **Legge 99/2009 (sviluppo e internazionalizzazione delle imprese)**

Questa norma modifica l'art. 13, comma 1, del DL 223/2006 (cosiddetto decreto Visco), nel senso che abolisce il divieto, per le società che gestiscono servizi strumentali, di realizzare prestazioni soltanto a favore dei soci. Infatti, nel comma 1 è stata soppressa la parola "esclusivamente". Pertanto sembra che queste società possano svolgere servizi anche a soggetti diversi oltre ai soci.

## **Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia: parere dei revisori sugli atti di conferimento degli incarichi.**

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con la delibera 213/2009, ha ritenuto che “è giuridicamente corretto sostenere la necessità ..... che sull’atto di affidamento di incarichi esterni ..... venga preventivamente acquisita la valutazione dell’organo di revisione”.

Questo parere è in contrasto con quanto sostenuto nella delibera del 17/2/2006, adottata dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale affermava che la normativa che prevedeva questo adempimento (art. 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004), era da ritenersi “abrogata per evidenti motivi di incompatibilità” con norme contenute nella successiva legge 266/2005 (art. 1, comma 173).

Per la Corte dei Conti Lombardia, attualmente coesistono gli obblighi del citato comma 173 (invio alla Corte di tutta una serie di atti di spesa superiori a 5.000 €), e l’obbligo di acquisire il parere preventivo dell’organo di revisione per tutti gli atti di incarico.

In questo parere preventivo occorre verificare il rispetto di tutte le norme (anche procedurali) previste dalla normativa (normalmente queste norme dovrebbero essere state recepite dai regolamenti di organizzazione).

Anche la Corte dei conti Toscana con il parere 428/2009, ha confermato l’interpretazione della Corte Lombardia.

## **Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia: blocco delle assunzioni nei confronti dell’ente che già nel 2009 prevede di non rispettare il patto di stabilità.**

Con il parere 605/2009, la sezione Lombardia della Corte ha ribadito l’interpretazione che il divieto posto dall’art.76, comma 4, della legge 133/2009 relativo alle nuove assunzioni di personale, per gli enti che non hanno rispettato il patto, deve essere applicato anche a chi si trova nelle condizioni di non rispettare il patto nel 2009.

## **Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Emilia Romagna.**

Con sentenza n. 396 del 25/6/2009, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Emilia – Romagna, ha condannato l’ATC (SPA, azienda dei trasporti pubblici di Bologna), a una sanzione di circa 3 milioni di €, oltre alla compilazione

dei relativi conti giudiziali relativi alla gestione dei proventi della sosta a pagamento per gli anni dal 1997 al 2006.

Questa azienda gestisce, tramite una specifica convenzione, le aree a traffico limitato e destinate a parcheggio; su questi introiti l'azienda conteggia un percentuale che viene versata al Comune. La Corte ha infatti sostenuto che l'ATC deve essere considerata un "agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale", pertanto deve rendere il conto secondo il modello 21 del DPR 194/1996.

Questa sentenza è interessante in quanto chiarisce quali, a parere della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Emilia – Romagna, sono gli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale.

Pertanto si raccomanda di tenere conto di queste interpretazioni della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna e di provvedere, in forma scritta, alla richiesta di resa del conto da parte di tutti coloro che gestiscono delle entrate per conto del Comune; la resa del conto dovrà essere effettuata secondo gli schemi del Modello 21 allegato al Dpr nr. 194/1996.

**Una sentenza di contenuto analogo, è stata adottata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti Toscana (sentenza n. 308 del 14/5/2009).** La Procura regionale ha chiamato in giudizio il dirigente del servizio mobilità di un comune, affinché venisse condannato per il danno patrimoniale arrecato alla amministrazione per avere illegittimamente approvato taluni rendiconti annuali presentati dalla società a partecipazione pubblica comunale concessionaria, tramite convenzione, della gestione delle aree a sosta controllata e dei parcheggi a pagamento custoditi e non custoditi, insistenti sul territorio comunale. La società in questione presentava un conto sintetico relativo alla gestione dei parcheggi, che ad avviso della Procura era privo dei requisiti minimi previsti dal conto giudiziale. Ad aggravare la situazione di questo funzionario, concorrevano le circostanze che il dirigente dell'ufficio bilancio aveva inutilmente sollecitato il responsabile del servizio mobilità ad attenersi alle norme della contabilità. Questo funzionario è stato condannato al pagamento di € 460.000. L'interpretazione che stanno seguendo le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono coerenti con la sentenza della Cassazione a sezioni riunite n. 12367/2001 con la quale riconosce la natura di agente contabile anche alle società che gestiscono queste convenzioni.

### **Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Emilia Romagna: criteri di computo della spesa di personale nel caso di adesione ad una Unione di Comuni**

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Emilia Romagna con delibera n. 12 adottata il 12/5/2009 si è pronunciata in questo senso:

- In via preliminare ha auspicato che in proposito venga emanata una norma interpretativa;

- Ha, però, ritenuto che **una interpretazione sostanziale delle norme vigenti porti a sostenere che il dato relativo alla spesa storica del personale da prendere a riferimento** (quello del 2004, conteggiato con il metodo della circolare n. 9/2006), **non debba essere solo quello riferito al personale del singolo Comune facente parte della Unione, ma debba estendersi anche alla quota parte di oneri sostenuta dal Comune per partecipare agli apparati associativi (Unione).**

D'altra parte occorre prendere atto che **questa linea interpretativa è stata fatta propria da numerose altre Corti dei conti** (si veda tra tutte la delibera della Corte di conti Veneto n. 130 del 15/7/2009), nella quale si stabilisce che, nel caso di adesione ad una Unione, il Comune, al fine della determinazione delle proprie spese di personale, debba sommare anche la quota parte di essa sostenuta dall'Unione e riferita all'ente. La Corte Veneto stabilisce anche che i parametri di riparto della spesa di personale tra i Comuni aderenti potranno essere stabiliti dall'Unione stessa.

**In considerazione del diffondersi e della autorevolezza di queste interpretazioni** (ed anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 76, comma 2, della legge 133/2008 e dal successivo articolo 18, comma 1, contenuto nel DL 78, convertito nella legge 102/2009), **si ritiene che gli enti, a decorrere dal corrente esercizio, debbano adeguare le proprie politiche del personale a questo indirizzo.**

### **Sezione Autonomie della Corte dei conti “delibera di indirizzo sui criteri per determinare le spese di personale”**

Con delibera n. 16 del 9/11/2009, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, rispondendo a specifica richiesta della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Veneto, ha stabilito che dai conteggi previsti dal comma 557 e 562 della legge 296/2006, dalle spese di personale debbono essere detratte:

- Gli incentivi per la progettazione interna;
- I diritti di rogito dei segretari comunali;
- Gli incentivi per il recupero dell'ICI.

Nella prassi, fino ad oggi, prevaleva l'interpretazione che queste spese venissero considerate tra le spese di personale.

## **Decreto del Ministero dell'Economia sul monitoraggio semestrale del patto di stabilità 2009.**

In data 31/7/2009 è stato emanato dal Ragioniere Generale dello Stato il Decreto contenente modalità e prospetti per il monitoraggio semestrale del rispetto del patto 2009 (GU n. 196 del 25/8/2009).

I prospetti contenenti i dati del primo semestre dovranno essere trasmessi alla Ragioneria generale per e-mail a partire dal 13/10/2009 , e comunque, **dovranno essere trasmessi entro il 31/10/2009.**

I prospetti tengono conto anche delle modifiche apportate al patto dalla legge 33/2009.

**Questo modello dovrebbe anche essere quello valido per la verifica del patto di stabilità 2009; a tal fine dovrà essere trasmesso alla Ragioneria dello Stato entro l'1/2/2010** (questi dati saranno modificabili entro un mese dalla approvazione del consuntivo 2009). La Ragioneria si riserva di aggiornare gli allegati facendo seguito ad eventuali nuovi provvedimenti legislativi che prevedessero l'esclusione dai saldi di altre tipologie di spese.

Il Decreto richiama anche le sanzioni a cui sono soggetti gli enti che nel 2008 non hanno rispettato il patto. Tra le varie sanzioni, ve ne sono 2 che produrranno delle economie; si tratta dello stop alle assunzioni di personale e del limite posto alla spesa corrente (che devono essere limitate al valore più basso degli impegni registrati nell'ultimo triennio).

In proposito, **gli enti che non hanno rispettato il patto 2008, dovranno indicare in una voce specifica (SANZ 09), i risparmi così ottenuti, che di conseguenza non potranno entrare nel calcolo generale delle somme su cui si misura il rispetto o meno del patto 2009** (in altri termini l'effetto di queste economie, non saranno a beneficio dell'ente, cioè l'ente non ne potrà tenere conto nei saldi 2009, ma verranno ridistribuite agli enti "virtuosi").

Per quantificare questi risparmi, il Decreto indica, a titolo di esempio, la possibilità per gli enti di fare riferimento alla "spesa tendenziale 2009", che può essere individuata nel bilancio preventivo e nella programmazione del fabbisogno del personale redatti l'anno scorso per il triennio 2008-2010. Il decreto afferma, inoltre, che qualora la spesa tendenziale risultasse inferiore a quella connessa alla applicazione della sanzione, l'effetto sarà pari a zero. Analogamente, l'effetto finanziario della sanzione sul personale è pari alla spesa per assunzioni prevista, per il 2009, nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2008-2010. Si stabilisce anche che, in ogni caso, dovrà essere indicato solo il maggiore dei 2 effetti e non la loro somma.

**Gli effetti di queste sanzioni** (cioè il totale delle economie conseguenti le 2 penalizzazioni citate in precedenza), **andranno a finanziare i premi destinati ai "virtuosi", cioè agli enti che il patto 2008 lo hanno rispettato.** I premi saranno applicabili, a partire dall'anno 2009 (la norma varrà anche per il 2010 e per il 2011), solo se il comparto enti locali rispetterà nel complesso l'obiettivo assegnato dalla legge 133/2008 e sarà distribuito fra le singole amministrazioni in base al loro grado di virtuosità. **Sulla base dei dati raccolti con il monitoraggio di cui al decreto in oggetto, il Ministero è in grado di determinare "automaticamente" la somma**

**spettante ad ogni singolo ente;** questa somma verrà indicata in un modulo ad hoc nel sistema informatico della Ragioneria dello Stato. Nel prospetto per il monitoraggio 2009, è prevista una voce ad hoc (PREM 09), che concorrerà a determinare il risultato finale che dovrà essere confrontato con l'obiettivo programmatico.

**In data 24/9 il Decreto che fissa i criteri per la distribuzione dei premi agli enti "virtuosi", è stato presentato alla Conferenza unificata.** Sulla base di questi criteri vengono definite le somme che possono essere escluse dal saldo del patto di stabilità per il 2009. In totale si tratta di circa 173 milioni di €.

### **Decreto del Ministero dell'Economia 19/5/2009 sulle procedure per la "cessione dei crediti ai sensi dell'art. 117 del Dlgs 163/2006"**(pubblicato sulla GU 157 del 9/7/2009).

Il Decreto in questione da attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3bis, del DL 185/2008, convertito nella legge 2/2009.

Vengono stabilite le procedure e la modulistica in base alla quale i titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni ed enti locali per somministrazione, forniture e appalti possono presentare, entro il 31/12/2009, alla amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito; e ciò al fine della cessione del medesimo pro-soluto a banche e istituti autorizzati.

Entro 20 gg dalla istanza, il responsabile finanziario, può certificare il credito. Nella certificazione deve essere indicato il periodo entro il quale l'ente procederà al pagamento in favore della banca.

Se il credito è di importo superiore a 10.000 €, il responsabile finanziario deve seguire le procedure previste dall'articolo 48bis del DPR 602/1973, precisate con il DM 40/2008. Se dalla consultazione di Equitalia, il creditore risulta debitore nei confronti del fisco, la certificazione potrà essere resa al netto delle somme dovute.

Questa disposizione, dovrebbe agevolare gli enti nel rispetto dei saldi del patto di stabilità 2009; infatti, la eventuale sospensione dei pagamenti delle spese di investimento finalizzate al rispetto del saldo programmato, potrà, comunque, consentire ai fornitori di ottenere dalla banca un finanziamento. L'onere di questo finanziamento rimane a carico del fornitore.

Il meccanismo previsto dal Decreto ministeriale 40/2008 attuativo dell'articolo 48bis, stabiliva che, in caso di beneficiari morosi nei confronti del fisco, l'ente potrebbe essere costretto a versare nei 30 gg successivi all'erario la somma equivalente al debito fiscale su cui il suo creditore è inadempiente. La verifica fiscale potrebbe, pertanto, attivare una procedura che costringe l'ente a fare dei pagamenti che potrebbero portarlo a non rispettare il patto. La materia, quindi va trattata con attenzione; in proposito sarebbe anche opportuno un chiarimento normativo.

**In proposito si segnala che in data 8/10/2009, il Ministero dell'economia è emanato la circolare n. 29 che fornisce “nuovi chiarimenti” circa le modalità applicative dell'articolo 48bis e del decreto 40/2008.** In questa circolare viene esaminata un vasta casistica e si forniscono soluzioni.

A proposito di questa problematica, si segnala che diversi enti hanno deliberato di farsi carico degli oneri finanziari che subiscono i creditori che usufruiscono di queste anticipazioni. Un Comune ha fatto richiesta alla Corte dei conti circa la legittimità di questa iniziativa. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti Toscana con delibera n. 656 del 17/12/2009 ha risposto che la richiesta di questo parere non rientra nelle competenze della attività consultiva svolta dalla Corte. Si evidenzia, però, che il parere non è stato negativo.

## **Decreto legge 78/2009 “provvedimento anticrisi” (cosiddetto Tremonti ter), convertito nella legge 102/2009.**

Per l'applicazione di questa legge è prevista l'emanazione di circa 40 Decreti.

### **Articolo 9 tempestività dei pagamenti nella PA.**

Richiama la direttiva UE del 2000, recepita dal Dlgs 231/2002 (i pagamenti salvo diverse previsioni dei contratti si debbono effettuare in 30 gg).

Comma 1. Si afferma che per il futuro le PA incluse nell'elenco Istat previsto dall'art. 1 comma 5, della legge 311/2004 (quindi anche gli enti locali) adottano entro il 31/12/2009, senza maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme per “somministrazioni, forniture ed appalti” nei tempi previsti. Le misure debbono essere pubblicate su internet.

**Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio** (in sostanza nel caso degli enti locali ci si dovrebbe riferire a quanto previsto dall'articolo 191 del Tuel – e ciò non rappresenta una novità) e **con le regole della finanza pubblica** (nel caso degli enti locali si ritiene che si debba fare riferimento al rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità –articolo 77bis della legge 133/2008).

**La violazione di questo obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.**

Qualora sopravvengano fatti nuovi che non consentano di fare fronte agli obblighi contrattuali, le amministrazioni, debbono adottare opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrative e contrattuali per evitare la formazione di debiti pregressi.

**In pratica, nel fare questa attestazione, il responsabile finanziario dell'ente dovrà verificare se i pagamenti conseguenti le spese che stanno per essere impegnate,**

**saranno compatibili con le previsioni contenute nel prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità, previsto dal comma 12 dell'articolo 77bis** della legge 133/2008. Questo prospetto doveva essere obbligatoriamente allegato al bilancio di previsione (aggiornandolo, ad ogni variazione di bilancio), e condizionare il parere favorevole o meno da parte del responsabile finanziario, alla delibera di approvazione del bilancio.

Quindi, stante le novità contenute nell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009, il parere del responsabile finanziario deve attestare anche che i pagamenti che saranno conseguenti a questo impegno di spesa, saranno compatibili con le regole del patto di stabilità per il triennio 2009-2011; se questa compatibilità non è "accertabile preventivamente", il responsabile finanziario non può dare il proprio parere favorevole alla determina in questione.

In sostanza si ritiene che il parere che il responsabile finanziario deve dare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 4 del Tuel (il "visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria", visto che rende esecutivo il provvedimento), deve essere dato dopo avere fatto anche la verifica che i pagamenti relativi alla spesa in questione siano compatibili con il prospetto dimostrativo del patto di cui al citato comma 12 dell'art. 77bis

Ovviamente, per dare questo parere (cioè per acquisire le informazioni necessarie), il responsabile finanziario deve farsi dare dai dirigenti che sottoscrivono le determinazioni di spesa in conto capitale, gli elementi necessari (cioè le previsioni sui tempi di pagamento); sarebbe opportuno che ciò avvenisse per iscritto con un allegato alla determinazione.

In pratica, si ritiene opportuno che il contenuto dell'articolo 9, venga portato a conoscenza, oltre che della Giunta, anche di tutti i dirigenti dell'ente. Ogni ente, potrà adottare le soluzioni organizzative che riterrà più opportune (ad esempio si potrà stabilire che nelle determine siano obbligatoriamente indicati i tempi di pagamento previsti) .

La norma in questione stabilisce anche che debbono essere assunte entro il 31/12/2009 le misure organizzative necessarie per rendere i pagamenti più veloci e per potere rispettare i vincoli posti dal Dlgs 231/2002; queste misure organizzative debbono essere pubblicate sul sito internet.

Circa l'applicazione di queste norme **dovranno essere predisposti rapporti che dovranno essere allegati alle relazioni che i revisori debbono trasmettere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti** ai sensi dell'art. 1, commi 166 delle legge 266/2005. In proposito si segnala che è opportuno che, già a partire dall'entrata in vigore del DL 78, gli Organi di revisione avviino una attenta attività di vigilanza sulla applicazione di queste disposizioni (tempi reali di pagamento, misure organizzative adottate, esame delle previsioni dei tempi di pagamento per i nuovi impegni di spese in conto capitale, coerenza con i saldi del patto di stabilità, coinvolgimento dei vari dirigenti dell'ente, ecc).

E' evidente che con questa norma si vuole impedire che per il futuro si determinino condizioni per cui si verificheranno dei ritardi nei pagamenti; nella sostanza, queste norme, però, avranno l'effetto di "rallentare fortemente", l'avvio di nuovi investimenti.

**Articolo 9bis: Sblocco del 4% dei residui sul titolo II della spesa in conto capitale.**

Comma 1: Per gli enti soggetti al patto di stabilità, è possibile escludere dal saldo relativo al 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31/12/2009, per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007.

Per potere avvalersi di questa possibilità, gli enti dovranno:

- a) Avere rispettato il patto di stabilità nel 2008;
- b) Ovvero, se non l'hanno rispettato, si trovino nelle condizioni previste dal comma 21bis, dell'art. 77bis della legge 133/2008. Queste condizioni sono le seguenti: 1) che il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimento, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni formalmente assunti entro la fine del mese di agosto 2008, 2) che nel triennio 2005-2007 l'ente in questione abbia rispettato il patto di stabilità e 3) che l'ente abbia registrato nell'anno 2008 impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

Commi 3 e 4: il termine per la certificazione del rispetto del patto di stabilità 2008 è spostato al 30/9 (in precedenza il termine era fissato al 31/5) (?); le sanzioni per il mancato invio di questa documentazione, si applicano fino alla data di invio della certificazione.

Commi 6,7 e 8: i mutui concessi dalla Cassa DDPP, in base a leggi speciali, che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale.

La quota non rinunciata e non erogata, può essere devoluta, secondo percentuali prestabilite, ad altre opere. Entro 60 gg dovrà uscire un decreto del Ministero economia che stabilirà le procedure da seguire.

**Articolo 15, comma 8quater:**

Le iscrizioni ipotecarie e di sequestro conservativo adottate da enti locali conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, senza bisogno di alcuna formalità.

**Articolo 15, comma 8quindices e seguenti: condono sanzioni amministrative.**

I Comuni, con regolamento, possono prevedere il condono delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada, sia per gli importi iscritti a ruolo, sia per quelli per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento in base al TU 639/1910.

Ciò vale per i verbali elevati entro il 31/12/2004. Il pagamento può essere effettuato per una somma pari al minimo della sanzione, sommata alle spese di notifica e ad un aggio per l'agente della riscossione pari al 4% del riscosso (la misura ordinaria sarebbe stata del 9%). All'agente della riscossione devono anche essere rimborsate integralmente le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per la notifica della cartella di pagamento. La norma, poi, descrive le procedure che debbono essere seguite : nel caso venga adottato questo condono, i concessionari entro 120 gg dalla adozione del regolamento, dovranno inviare una comunicazione ai debitori, nella quale li informeranno della opportunità che è stata offerta; il Comune dovrà anche stabilire i tempi dei pagamenti da parte dei debitori e le modalità di versamento e di rendicontazione di queste entrate da parte dei concessionari.

Non è previsto un termine entro il quale gli enti possono adottare il regolamento con il quale compiere la scelta di adottare questa sanatoria.

**Art. 17- Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti**

(si veda nota Anci del 28/7/2009).

**Stabilizzazione**

L'articolo 17, ai commi 10, 11 e 12, prevede che le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, per il triennio 2010-2012, possano procedere all'immissione in ruolo del personale precario con tre diverse modalità.

**Il comma 10 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e di cui all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).**

Come noto, ai sensi del comma 558 della Finanziaria 2007 e del comma 90 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, , **si tratta del personale non dirigenziale:**

- **in servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;**
- **in servizio al 1° gennaio 2007 a tempo determinato che maturi tre anni di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;**

- che **sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi**, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2007, ossia il personale che è stato in servizio nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2006;
- che **consegua i requisiti di anzianità di servizio triennale in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.**

**E' prevista inoltre la possibilità di innalzare la percentuale di riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.**

Il comma 11, poi, prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 e dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ossia il personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007.

Il comma 12 prevede che, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni possono assumere il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, vale a dire il personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, in possesso del requisito di anzianità di servizio pari a tre anni maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione (per gli enti locali le categorie A e B1).

Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.

Il comma 13 prevede infine che per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.

**La norma sembra imporre un ulteriore obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche relativamente alla possibilità di effettuare assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali espletate ai sensi dei commi 10 e 11.**

### **Termini validità delle graduatorie**

Il comma 19 proroga ulteriormente i termini di validità delle graduatorie, prevedendo che le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

Si rammenta che l'art. 5 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. milleproroghe), aveva prorogato al 31 dicembre 2009 il termine delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

### **Trattamento delle assenze per malattia e controlli**

Il comma 23 apporta significative modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto riguarda le disposizioni direttamente applicabili alle amministrazioni locali, la lett. b) del comma 23, nel modificare il comma 2 dell'art. 71, prevede che la certificazione medica da presentare come giustificativo nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, può essere rilasciata da struttura sanitaria pubblica o anche da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Al comma 3 dell'art. 71 è soppressa la disposizione che prevede che “Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”. Si torna, dunque, al regime antecedente all'entrata in vigore dell'art.71.

Viene abrogato, poi, il comma 5 che prevedeva che le assenze dal servizio dei dipendenti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Il legislatore inoltre prevede che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Per quanto riguarda gli oneri derivanti dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, la norma prevede che questi rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle**

**aziende sanitarie locali, chiarimento richiesto ripetutamente dall'ANCI ai Ministeri competenti**. Pertanto, a decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata a tali scopi, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui medico - legali sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.

### **Disposizioni in materia di lavoro flessibile**

Il comma 26 apporta modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al comma 2 dell'articolo 36, viene incluso tra le tipologie di lavoro flessibile cui possono ricorrere le pubbliche amministrazioni, anche il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta, infatti, che il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge il 9 aprile 2009, n. 33, ha esteso anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio.

Una ulteriore novità riguarda le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile.

In particolare, il comma 3 dell'art. 36 e' interamente sostituito, per cui, secondo la nuova previsione, *“al fine di evitare gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento”*.

E' prevista inoltre una specifica sanzione a carico del dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile, al quale non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Nell'ambito del rapporto al Dipartimento della Funzione pubblica di cui al comma 3, le amministrazioni comunicano anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Viene aggiunto, poi, il comma 6 all'art. 36, prevedendo che *“Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b)”*.

Si rammenta che i commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 5 del decreto n. 368/2001 disciplinano il diritto di precedenza dei lavoratori assunti a termine, prevedendo che il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine

presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

A norma del comma 4- quinquies, il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Il comma 27, infine, prevede che si applichino anche all'affidamento di incarichi esterni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 36, ossia l'obbligo di invio dei relativi dati al Dipartimento della Funzione pubblica nonché le sanzioni previste a carico dei dirigenti nel caso di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile.

I commi 30 e 30bis stabiliscono che **gli incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa** di cui all'art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001, **ed i contratti di studi e consulenza** di cui all'art. 1, comma 9 delle legge 266/2005, **sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti**; si stabilisce anche che per questo controllo è competente la sezione centrale del controllo di legittimità.

Dal come è formulata la norma non è chiaro se questa norma si riferisce anche agli enti locali (cosa questa che sembrerebbe doversi escludere ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione nel quale è garantita l'autonomia degli enti).

In proposito, si rileva che, in data 11/8/2009, la segreteria della sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia – Romagna, ha comunicato che, per ora, questa norma non si applica agli enti locali. Comunque, allo stato attuale, si è in attesa di una delibera della Sezione autonomie che chiarisca le modalità applicative di questo provvedimento. In data 23/9/2009 il Parlamento ha approvato un odg accolto dal Governo che lo impegna a fornire una interpretazione autentica che chiarisca che questa norma non si applica agli enti locali.<sup>2</sup> **Con delibera n. 20 diffusa il 27/11/2009, la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha definitivamente escluso che questa normativa si applichi agli enti locali.**

## **Articolo 17, comma 30ter (corretto dal DL 103/2009) Corte dei conti**

---

<sup>2</sup> Una recente risposta della sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha ribadito che i provvedimenti con i quali gli enti locali conferiscono incarichi

**La Procura della Corte dei conti può iniziare l'attività di istruttoria ai fine dell'esercizio dell'azione di danno erariale, solo a fronte di "specifica e concreta notizia di danno"**, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione di queste disposizioni, salvo che sia già stata pronunciata sentenza, è nullo.

Occorre evidenziare che la locuzione usata, "specifica e concreta notizia di danno", si presta a interpretazioni molto diverse, sia da parte dei Procuratori, che da parte dei collegi giudicanti; ciò creerà incertezze nella applicazione della norma.

La innovazione introdotta con questa norma significa ad esempio, che la Procura non potrà più avviare una indagine su tutti i lavori pubblici affidati da un ente in un certo periodo, ma dovranno basarsi su un atto specifico sul quale esistano sospetti concreti.

**Articolo 17, comma 22bis:** gli organi amministrativi e di controllo e gli organi di vigilanza in carica delle società controllate direttamente o indirettamente da un ente locale, affidatarie di servizi pubblici di attività strumentali, possono essere revocati, in modo anticipato, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge (cioè il 5/2/2010). Ai componenti revocati non spetterà alcun risarcimento in quanto l'atto è qualificato come adottato in presenza di una giusta causa.

**Articolo 17, comma 31** stabilisce che "al fine di garantire coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti, per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica .... **il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle Sezioni regionali di controllo** nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza".

Tutte le sezioni regionali di controllo si debbono conformare a queste pronunce.

Si auspica che finalmente si creino le condizioni affinché ci siano orientamenti precisi ed omogenei per materie quali i costi del personale, gli incarichi, i debiti fuori bilancio, ecc..

Si segnala, al fine di evidenziare la consistenza del problema, che mentre nel 2004 le risposte a quesiti, nel complesso ammontarono a 22, nel 2008 sono stati 508. Quindi è cresciuta l'esigenza del coordinamento.

In proposito si segnala che la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con delibera 9 del 4/6/2009 ha emanato un atto di indirizzo rivolto alle Sezioni regionali della Corte dei conti, con il quale ha stabilito che quando queste si troveranno ad affrontare quesiti "suscettibili di risposte non univoche", dovranno sospendere il giudizio rimandando il tutto ad una pronuncia della Sezione Autonomie. La sezione Autonomie si dovrà pronunciare entro "ragionevole termine".

**Articolo 17, commi 35 novies e decies:**

Le Pa possono collocare nel triennio 2009-2011 in quiescenza i propri dipendenti ed i propri dirigenti che hanno raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva, per cui non è più necessario che siano maturati 40 anni di servizio effettivo.

### **Articolo 18 tesoreria statale.**

Con Decreti del ministero dell'economia verranno definiti criteri, modalità e tempistica per l'utilizzo delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria, a disposizione delle società non quotate, totalmente possedute dallo Stato e gli enti pubblici nazionali; si dovrà assicurare che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilità e per effettive esigenze di spesa.

Il comma 4 stabilisce che con separati Decreti questi provvedimenti possono essere estesi alle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato delle PA. Sono esclusi però gli enti locali. Pertanto, queste misure non riguardano le società che fanno capo agli enti locali.

### **Articolo 19 società pubbliche.**

**Comma 1: integra l'art. 18 della legge 133/2008, nel quale si affermava che a partire dal 20/10/2008, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, per il reclutamento del personale adottano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nel rispetto del comma 3, dell'art 35 del Dlgs 165/2001 (le assunzioni debbono avvenire tramite procedure selettive che accertano la professionalità, pubblicità, selezione che garantiscano l'imparzialità, il rispetto delle pari opportunità).**

**Il citato articolo 18 stabiliva anche che le altre società a partecipazione pubblica totale o controllate, con propri provvedimenti definiscono i criteri per le assunzioni e per gli incarichi rifacendosi ai principi di derivazione comunitaria, di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità.**

Era stabilito che queste disposizioni non si dovevano applicare alle società quotate in borsa.

Queste misure, ovviamente, avevano l'intento di scoraggiare il ricorso a forme di gestioni affidate a queste società.

**La nuova norma stabilisce, in aggiunta, che le norme che pongono a carico degli enti (Comuni e Province), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo,**

- a) che siano affidatari di affidamenti diretti di servizi senza gara,**
- b) ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale**
- c) ovvero che svolgono attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della PA individuate dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 311/2004.**

Queste società debbono adeguare le politiche del personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e per le consulenze.

L'impatto sugli enti e sulle loro società è molto forte. In altri termini sembra che anche per queste società si debbano rispettare i limiti posti dal comma 557 (per gli enti tenuti al patto) e dal comma 562 (per gli enti non tenuti al patto) della legge 296/2006; i limiti valgono anche per i contratti a tempo determinato e per gli incarichi a vario titolo.

Anche queste disposizioni non si applicano alle società quotate in borsa.

Nel caso che la società sia controllata da più enti, si ritiene che si debba fare riferimento alla amministrazione socia con la partecipazione più rilevante.

**Queste società, saranno assoggettate al patto di stabilità, in base a modalità da definire con Decreto del Ministero dell'economia entro il 30/9/2009.**

**Comma 2: viene trattato ancora un argomento trattato dall'art. 72 della legge 69/2009** (quello che prevede che l'ente deliberi e ceda entro il 31/12/2010, le quote delle società che svolgono attività non coerenti con le funzioni dell'ente). **Questo comma stabilisce che la delibera in questione venga trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.**

**Articolo 23, comma 21: proroga TIA**

E' stato differito fino al 31/12/2009 il termine oltre il quale i Comuni possono adottare la TIA.

**Sentenza della Corte costituzionale sulla natura tributaria della Tariffa igiene ambientale (TIA).**

Con sentenza n. 238/2009, la Corte costituzionale ha stabilito che la TIA ha natura tributaria e che quindi su di essa non è possibile applicare l'IVA 10%.

Ciò avrà effetti economici sui 1.193 Comuni e sui gestori che hanno deliberato di passare dalla Tarsu alla Tia.

In questi enti, **i contribuenti potrebbero chiedere ai gestori la restituzione dell'Iva pagata impropriamente** (in considerazione del fatto che la prescrizione di questo credito è decennale, la richiesta di rimborso dovrebbe potere decorrere dal 1999).

Gli enti, però, non possono applicare un incremento retroattivo della Tariffa; pertanto gli enti e i gestori potrebbero trovarsi nell'obbligo di dovere rimborsare i contribuenti, chiedendo il rimborso all'erario delle somme che essi, a loro volta, hanno indebitamente versato. Il gestore dovrà, poi, restituire la detrazione che ha operato, "scaricando" l'Iva sui beni strumentali e sugli altri acquisti di beni e servizi

(ciò, però, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 546/92, gli consente il recupero solo per gli ultimi 2 anni). Conseguentemente si evidenzierà un maggior costo del servizio, corrispondente a questa imposta indetraibile. Ciò, potrebbe, per il futuro scaricarsi sui cittadini, come conseguenza della regola della copertura di tutti i costi del servizio.

A questo punto, però la materia si presenta molto aggrovigliata; **si ritiene che il legislatore dovrà intervenire stabilendo delle soluzioni.**

Quindi, per il passato, le famiglie che hanno pagato l'Iva sulla Tia, potranno chiedere il rimborso al gestore (potranno, perciò avere dei vantaggi).

Per il futuro, però, gli enti potranno dovere tenere conto del fatto che nei loro bilanci dovranno farsi carico dell'IVA (che in ogni caso deve essere riconosciuta ai gestori) e pertanto, potranno aumentare la tariffa di un importo pari all'IVA pagata dagli enti; le famiglie, conseguentemente potranno dovere pagare una Tia più elevata.

Per il futuro anche gli utenti che potevano scaricare l'Iva, potrebbero dovere sopportare un costo maggiore.

Inoltre, a seguito di questa sentenza, l'affidamento all'esterno di questa attività non potrà più essere considerata "una concessione di servizio", ma "un appalto" ; ciò comporterà che la scelta dell'appaltatore dovrà avvenire con nuovi bandi di gara. Più in generale, si ritiene che il passaggio dall'affidamento in concessione all'appalto renderà necessario modificare le modalità di gestione del servizio e del tributo.

**Infine, occorre ricordare che i Comuni che riscuotono direttamente la Tia, a partire dal 2010, dovranno contabilizzare questa entrata al Titolo I (tra le entrate tributarie), anziché al titolo III. Forse, anche i Comuni che hanno esternalizzato la gestione, dovranno contabilizzare in Bilancio le entrate Tia e le spese connesse alla gestione (al lordo dell'IVA, ovviamente).**

## **Documento di Programmazione Economico - Finanziaria 2010-2013**

In data 15/7/2009, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPEF 2010-2013. In questo documento sono descritte le politiche che il Governo intende perseguire nei prossimi anni.

Con riferimento alle politiche che interessano gli enti locali, le scelte più rilevanti sono le seguenti:

- **Il tasso di inflazione programmato per il periodo 2010/2013 è previsto per un valore pari all'1,5% ogni anno** (si veda pagina 14 del documento). In proposito si segnala che a seguito dell'accordo Governo- sindacati pubblico impiego del 30/4/2009, il punto di riferimento per i rinnovi contrattuali, non è più il tasso programmato d'inflazione, ma è il nuovo indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo (IPCA), che l'Isae (Istituto Studi Analisi Economiche del Ministero dell'Economia) ha così calcolato: 1,8% per il 2010, 2,2% per il 2011 e 1,9% per il 2012.

- Conferma dell'attuazione del federalismo fiscale (legge 42/2009 e decreti attuativi- si veda pagina 51 del documento), della riforma della PA (legge 15/2009 e decreti attuativi –si veda pagina 50 del documento), attuazione della riforma dei servizi pubblici locali (già impostata con la legge 133/2009), attuazione delle 22 Zone Franche Urbane a forte defiscalizzazione.

## **Decreto del Ministero dell'interno del 14/8/2009 relativo certificato concernente il Rendiconto al bilancio 2008**

(su GU n. 201 del 31/8/2009; supplemento ordinario 158)

Il Decreto in questione contiene numerose novità rispetto a quello degli anni precedenti. Tra le principali novità che sono state introdotte, c'è la rilevazione di tutta una serie di dati sul personale finalizzata a rilevare l'evoluzione di questa spesa ed il suo rapporto con la consistenza del totale delle spese correnti.

In considerazione di queste novità i tempi di invio dei dati è stato spostato al 31/12/2009. E' previsto l'invio cartaceo, l'invio tramite dischetto e sperimentalmente (solo per alcuni enti) tramite posta certificata. E' prevista anche la firma dell'Organo di revisione.

In via sperimentale è avvita anche una rilevazione correttiva dei dati risultanti dal consuntivo 2008. Si tratta di redistribuire le spese che sono state impegnate alla Funzione 1 (funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo), redistribuendole alle Funzioni pertinenti. Infatti è prassi diffusa (però, questa prassi non è corretta) di impegnare a Servizi della Funzione 1, spese che invece dovrebbero essere imputate ad altri Servizi; ciò è diffuso per spese di economato, per spese dell'ufficio tecnico (le manutenzioni), ecc.

Questa rilevazione è avviata al fine di disporre di utili informazioni per dare attuazione alla legge sul federalismo (legge 42/2009, articolo 21), che stabilisce che in via transitoria i trasferimenti finalizzati a dare copertura finanziaria ai servizi fondamentali saranno rapportati ai dati che emergono dai consuntivi degli enti relativi a tutta una serie di servizi desunti dai Consuntivi.

**Il Ministero dell'interno con circolare 12/2009 del 2/10/2009, ha fornito alcuni chiarimenti** riguardanti la compilazione di alcuni prospetti del rendiconto.

In questa circolare, di fatto, **si chiarisce che i quadri S1, S2 e S3 debbono essere predisposti da tutti gli enti.** In particolare si precisa che la compilazione dei quadri S1 e S2 è stata dichiarata facoltativa solo nel senso che, se l'ente non procede alla sua compilazione, intende confermare quanto già allocato in bilancio per le funzioni generali di amministrazione.

Successivamente è uscita la Circolare 13 del 20/10, 14 del 12/11/2009, 15 e 15 bis, nelle quali si forniscono ulteriori precisazioni.

## **Decreto Legge 135/2009 sulla “attuazione degli obblighi comunitari”**(convertito con modifiche nella legge n. 166 del 19/11/2009).

### **Articolo 15 adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica**

L'articolo in questione apporta modifiche all'art. 23bis della legge 133/2008.

L'Articolo 23 bis stabiliva che la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in applicazione dei principi della disciplina comunitaria di concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza doveva avvenire tramite il conferimento della gestione di questi servizi a favore di soggetti individuati tramite gare ad evidenza pubblica.

L'articolo 15 della legge di modifica, specifica che il conferimento della gestione di questi servizi potrà avvenire scegliendo tra 2 possibilità:

- Tramite gara per l'affidamento in concessione della gestione interamente ad una società privata mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- Tramite gara per l'affidamento ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; in questo caso il socio privato deve avere almeno una partecipazione azionaria pari al 40% e ad esso debbono essere attribuiti “compiti operativi” (la versione originaria del Decreto diceva che al privato “deve essere affidata la gestione operativa della società”- l'attuale versione è più limitativa);

E' possibile derogare in presenza di “determinate” situazioni (in questo caso deve essere trasmessa una relazione all'Autorithy garante della concorrenza che deve dare un parere entro 60 gg) (comma 4). In proposito si segnala che in data 16/10/2008 l'Autorità garante della Concorrenza, ha emanato le “procedure da seguire per dare applicazione a questo principio”. In tali disposizioni si afferma che “l'ente è chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato”. Questo provvedimento verrà senz'altro adeguato alle modifiche introdotte dall'articolo 15.

Si ribadisce che in ogni caso la proprietà delle reti deve rimanere pubblica.

In sintesi:

- I soggetti affidatari di servizi non affidati mediante procedure competitive, non possono acquisire la gestione di altri servizi in ambiti territoriali diversi (neanche tramite loro controllate o partecipate) (sono escluse le società quotate).
- Sono previste norme transitorie molto diversificate a seconda delle varie situazioni in essere.
- **Cessano il 31/12/2011 gli affidamenti in house rispondenti ai principi comunitari; possono proseguire sino alla scadenza del contratto di servizio, qualora venga ceduto almeno il 40% del capitale della società pubblica mediante procedura ad evidenza pubblica;**

- **Cessano il 31/12/2011 gli affidamenti diretti a società miste, dove il socio privato sia stato scelto mediante gara avente a oggetto soltanto l'acquisizione della partecipazione;**
- **Cessano alla scadenza naturale del contratto di servizio gli affidamenti a società miste , dove il socio privato sia stato scelto mediante gara a doppio oggetto (partecipazione societaria e compiti operativi);**
- **Cessano alla scadenza naturale del contratto di servizio gli affidamenti a società quotate, purché la partecipazione pubblica si riduca al 40% entro il 30/6/2013 e al 30% entro il 31/12/2015; in caso contrario la cessazione è anticipata alle scadenze indicate;**
- **Cessano entro e non oltre il 31/12/2010 tutti gli altri affidamenti in essere alle modalità ordinarie in essere non rispondenti alla modalità ordinarie fissate dal legislatore.**

Il nuovo comma 10 stabilisce che, a seguito di specifici Decreti, i soggetti "affidatari in house di servizi pubblici locali" saranno assoggettati al patto di stabilità interno; è stabilito che questo decreto dovrà uscire entro il 31/12/2009. Si conferma che queste società, le società in house e le società a partecipazione mista pubblica e privata, osservino le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione di personale.

#### **Articolo 19bis. Coordinamento informativo dei dati di bilancio in vista del federalismo.**

A decorrere dall'esercizio 2008 e fino al 2011, le certificazioni concernenti il rendiconto al Bilancio, recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per le funzioni e per i servizi esternalizzati previsti dal Decreto Ministero interno del 14/8/2009. Il Ministero dell'interno deve trasmettere questi dati alla Commissione tecnica prevista dalla legge 42/2009 (sul federalismo).

#### **Definiti i nuovi criteri per individuare gli enti strutturalmente deficitari.**

I nuovi parametri sono più analitici rispetto a quelli precedenti dovranno essere applicati a partire dal Rendiconto 2009 e dal Bilancio preventivo 2011.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 24 settembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13/10/2009, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 242 del Tuel, ha stabilito di individuare gli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivo validi per il triennio 2010-2012.

Come è risaputo, l'articolo 242 del Tuel, prevede che sono da considerarsi in situazione strutturalmente deficitarie, gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto di gestione, contenete parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Gli enti che risulteranno strutturalmente deficitari, al fine di evitare che si creino le condizioni del dissesto, dovranno essere sottoposti a tutta una serie di controlli ed adempimenti che sono descritti dall'articolo 243 del Tuel.

A titolo esemplificativo le assunzioni e le dotazioni organiche di questi enti vengono controllate da una specifica commissione nazionale, questi enti devono garantire la copertura del costo dei servizi nella misura del 36%, per quelli a domanda individuale, nella misura dell'80% per l'acquedotto ed integrale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**Il Decreto in oggetto, aggiorna, rielaborandoli, i parametri che hanno trovato applicazione a partire dal rendiconto della gestione esercizio 1999.**

Così come prevede l'articolo 242, comma 2, del Tuel, i parametri obiettivo sono stati predisposti in modo diversificato e distinto per province, comuni e comunità montane.

Il triennio di riferimento per l'applicazione dei nuovi parametri decorre dall'anno 2010 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista dalla legge (31/12 di ogni anno per il bilancio preventivo e 30/4 di ogni anno per il rendiconto). I parametri che sono stati individuati, costituiscono un allegato al bilancio ed al rendiconto. **Il Decreto stabilisce che i nuovi parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione esercizio 2011.**

I nuovi parametri contenuti nel Decreto, oltre ad essere più rigorosi, sul piano tecnico, sono anche più complessi da elaborare rispetto a quelli in uso precedentemente. Proprio per questo motivo, al momento della presentazione del Decreto, in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali avvenuta il 30 luglio 2009, è stato approvato **un documento che contiene definizioni e metodologie per l'applicazione dei parametri in questione.**

In sostanza questo documento, nel dare le indicazioni sul come ricavare i dati, rinvia all'ultimo certificato di conto consuntivo, richiamando in modo puntuale il codice delle voci specifiche che debbono essere utilizzate per ricavare i dati necessari per compilare la tabella. Nella predisposizione della tabella, pertanto, è necessario rifarsi alle indicazioni contenute in questo documento. **Il Documento è scaricabile dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato - città ed autonomie locali.**

Qui di seguito si riportano i parametri relativi ai Comuni, i quali, nella sostanza, si differenziano di poco rispetto a quelli delle province e delle comunità montane.

**I nuovi parametri riferiti ai Comuni.**

I parametri in uso precedentemente erano 8. Con il Decreto in oggetto, i parametri che sono stati elaborati sono 10.

Qui di seguito vengono descritti i 10 parametri:

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione di competenza superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a questo fine al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef.
- 3) Ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiori al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titolo I e III.
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti.
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni con oltre 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel).
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 3 anni).
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del Tuel, riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiori al 5% dei valori della spesa corrente.

#### **Alcune precisazioni e considerazioni.**

Si richiamano qui di seguito alcune considerazioni riprese dalle note metodologiche:

- Circa le spese di personale si dovrà fare riferimento, per quanto riguardano le fattispecie da comprendervi, alla disciplina che sarà contenuta nel DPCM previsto dall'articolo 76, comma 6, della legge 133/2008, in corso di emanazione. Nel caso che il DPCM in questione tardasse ad essere approvato la spesa di personale dovrà essere calcolata facendo riferimento alle fattispecie previste dalla circolare 9 del 2006 elaborata dal Ministero dell'economia e dovrà anche tenere conto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 1, della citata legge 133/2008 (cioè, dovrà comprendere anche le spese relative ai soggetti utilizzati dagli enti senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente).

- Circa la costruzione del parametro 10, le note metodologiche specificano che per “ripiano di squilibri”, occorre considerare anche il disavanzo di amministrazione derivante dall’esercizio precedente e se l’ente, nel corso dell’anno ha effettuato più di un provvedimento, occorre sommare gli importi delle varie manovre. In proposito, si segnala che l’importo del codice dell’avanzo di amministrazione utilizzato deve corrispondere all’importo del codice 9085 del quadro 9 Ter. Si segnala anche che gli effetti del parametro 10 non possono essere preventivamente verificati mancando sul certificato 2007 nella attuale impostazione (verrà prevista la collocazione in quello del 2008), il quadro di riferimento per i dati delle alienazioni. Ad ogni modo questo indice, si ritiene molto significativo per misurare la sana gestione dell’ente.

Chi scrive ritiene che sia opportuno, **senza attendere la predisposizione del rendiconto 2009, a titolo sperimentale, provare a compilare questi parametri con riferimento al rendiconto dell’esercizio 2008.** In tal modo si potrà comprendere come allo stato attuale si sta collocando l’ente, e nel caso ciò si renda necessario avviare da subito le politiche finanziarie necessarie.

### **Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5324 del 26 ottobre 2009 sulla possibilità da parte dei revisori di ottenere incarichi per tre mandati (non consecutivi) nello stesso ente locale.**

Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza in questione, ha considerato corretta l’interpretazione del comma 1 dell’articolo 235 del Tuel, che prevede che il divieto per i revisori dei conti ad una terza rielezione, sia da intendersi valga solo se questa rielezione è consecutiva alle due precedenti.

Se invece, tra la seconda rielezione e la terza, vi sia un intervallo di tempo nel quale è stato in carica un diverso revisore, è possibile la rielezione.

### **La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di alcune norme contenute nella legge 244/2007 che riguardavano anche gli enti locali.**

La Corte costituzionale con sentenza 297/2009 depositata in data 20/11/2009, ha dichiarato incostituzionali le norme contenute nell’art. 2 commi da 588 a 602 della legge 244/2007 (finanziaria 2008).

In particolare si tratta delle seguenti norme:

**Commi da 594 a 599 Disposizioni per razionalizzare la spesa.**

Tutte le PA (anche gli enti locali), avrebbero dovuto adottare piani triennali, per:

- **razionalizzare le dotazioni strumentali, anche informatiche**, che corredano le postazioni di lavoro; in questo piano debbono anche essere comprese le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di cellulari ai soli casi in cui il personale, per esigenze di servizio, debba garantire pronta e costante reperibilità, e necessariamente, per il periodo necessario a svolgere queste funzioni; debbono essere previste verifiche a campione del rispetto di queste procedure;
- **razionalizzazione di auto di servizio, ricorrendo a mezzi alternativi, anche cumulativo;**
- **razionalizzazione dell'uso dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.**

Questi piani dovevano essere resi pubblici.

A consuntivo annuale le PA dovevano trasmettere una relazione agli uffici del c.d.g interno e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro 90 gg dalla approvazione di questa legge, sulla base di modalità e criteri definiti con DPCM, le PA avrebbero dovuto provvedere a comunicare al Ministero dell'economia i dati relativi agli immobili ad uso abitativo o di servizio di cui dispongono (distinguendoli sulla base del titolo di diritto reale esistente, e comunque anche di diverso altro titolo, indicando i proventi ottenuti dalla concessione in locazione e della costituzione sugli stessi di diritti a beneficio di terzi); avrebbero dovuto indicare gli oneri sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

**Queste norme sono state dichiarate incostituzionali in quanto limitano l'autonomia degli enti, mentre dovrebbero solo individuare dei principi di contenimento della spesa e di organizzazione.**

## **La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di dell'articolo 58, comma 2, della legge 133/2008.**

Con la sentenza 348 del 31/12/2009, la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 58, comma 2, della legge 133/2008.

Secondo questa normativa i Comuni potevano effettuare una ricognizione del loro patrimonio disponibile ed inserirlo in un piano di dismissioni. Con la medesima delibera i Comuni avrebbero potuto decidere una destinazione urbanistica diversa di immobili e terreni, e procedere, con effetto istantaneo, ad una variante urbanistica. Secondo questa disposizione si sarebbero evitate le procedure che la delibera fosse soggetta alla approvazione della Provincia o della Regione.

**La Corte, infatti, ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 58, nel quale si afferma che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica".**

La Corte ha stabilito che questa procedura sarebbe stata lesiva dei poteri delle Regioni. Come conseguenza di questa sentenza i tempi per le dimissioni si allungheranno.

### **Convenzione e tra Agenzia delle entrate, Anci/Ifel per il contrasto all'evasione fiscale.**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 248/2005, il 13/11/2009, è stata sottoscritta una convenzione tra Agenzia entrate e Anci/Ifel, per stabilire le modalità in base alle quali i comuni possono fornire le informazioni finalizzate a contrastare l'evasione ai tributi erariali. **Ai comuni verrà riconosciuto il 30% delle somme riscosse sulla base di queste segnalazioni.** Questa convenzione prevede anche corsi di formazione per gli addetti agli uffici tributi dei Comuni aderenti. Anche a livello delle singole agenzie regionali delle entrate sono state sottoscritte convenzioni specifiche. Si ritiene molto opportuno che i Comuni dedichino risorse umane ed impegno su questa specifica problematica; ne potrebbero derivare entrate consistenti.

### **Interessi legali all'1%.**

Con Decreto del Ministero dell'economia del 4/12/2009, pubblicato sulla GU del 15/12/2009. n. 291, viene fissato all'1% la misura del saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Il nuovo tasso decorre dall'1/1/2010. Il tasso in vigore in precedenza era del 3%.

Sarà quindi "meno costoso" pagare in ritardo, ad esempio, imposte e tributi con l'istituto del ravvedimento operoso.

### **Circolare 32 del 17/12/2009 del Ministero dell'economia sulla applicazione delle riduzioni del 10% dei compensi ad amministratori.**

La circolare è firmata dal Ministro.

La circolare richiama la legge 266/2005 ed in particolare i commi 58 e 59 dell'articolo 1. Il contenuto di questa circolare lascia intendere, tra l'altro, che **le riduzioni del 10% che erano state previste (nel comma 54) anche per i compensi spettanti a sindaci e consiglieri comunali sono tutt'ora in vigore.** Cioè, stabilisce che sono in vigore anche dopo i 3 anni; la durata dei 3 anni era stata indicati in alcuni commi della norma.

Diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (qui si cita la delibera n. 9, adottata dalla Corte dei conti Toscana, in data 3/4/2008) avevano sostenuto che la riduzione del 10% valeva solo per il 2006; affermavano che, gli enti avrebbero potuto deliberare il ripristino delle indennità in vigore in precedenza.

Si richiamano qui di seguito i commi in questione che erano inseriti nella legge 266/2005.

Commi da 52 a 64 (riduzione dei costi della politica)

sono ridotte le indennità dei parlamentari del 10%;

Comma 54: sono ridotte del 10% anche le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di province di regione, ai presidenti di Comunità montane, dei consigli di circoscrizione, di comuni, ecc ai componenti degli organi esecutivi, degli uffici di presidenza, ecc;

Sono ridotti in pari misura le indennità, i gettoni di presenza e le utilità comunque denominate percepite dai vari amministratori;

Comma 55: La riduzione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge; dal come è scritta la norma pertanto, stante il contenuto della circolare 32/2009 sembra che la riduzione valga fino a quando non viene modificata questa legge (cioè, varrebbe per sempre); si applica sui valori risultanti alla data del 30/9/2005. Se i valori base di cui al DM 119/2000, fossero stati aumentati, la riduzione deve essere applicata sui valori risultanti a seguito dell'aumento; se questi compensi fossero stati ridotti, la riduzione va applicata rispetto ai valori base.

Queste riduzioni dovranno essere applicate a tutti i Comuni (anche a quelli con meno di 5.000 abitanti); si ritiene che dovrebbero essere applicate (anche se questi enti non sono citati nella norma) anche alle Unioni, ai Consorzi tra enti locali, in quanto in questo caso, i compensi sono collegati a quelli dei Comuni partecipanti alla forma associata.